



MAGIS

movimento e azione  
dei gesuiti italiani  
per lo sviluppo

# STATUTO

Articolo 1. – Costituzione/Denominazione/Sede.....	2
Articolo 2. – Scopi e finalità.....	2
Articolo 3. – Patrimonio e concorso al patrimonio.....	4
Articolo 4. – Membri .....	4
Articolo 5. – Fondatore .....	5
Articolo 6. – Aderenti .....	5
Articolo 7. – Sostenitori .....	6
Articolo 8. – Esclusione, decesso, recesso e decadenza di Aderenti e/o Sostenitori ...	6
Articolo 9. – Organi .....	7
Articolo 10. – Collegi degli Aderenti e dei Sostenitori.....	7
Articolo 11. – Consiglio di Amministrazione.....	8
Articolo 12. – Poteri del Consiglio di Amministrazione .....	9
Articolo 13. – Convocazione e quorum Consiglio di Amministrazione.....	10
Articolo 14. – Presidente.....	10
Articolo 15. – Vice Presidente .....	11
Articolo 16. – Segretario Generale .....	11
Articolo 17. – Collegio dei Revisori e Revisore Unico .....	11
Articolo 18. – Esercizio finanziario .....	12
Articolo 19. – Clausola arbitrale .....	13
Articolo 20. – Estinzione .....	13
Articolo 21. – Norma transitoria .....	13

## **Articolo 1. – Costituzione/Denominazione/Sede**

### 1.1

E' costituita, ai sensi degli articoli da 14 a 42 del Codice Civile, la Fondazione "MAGIS – MOVIMENTO E AZIONE DEI GESUITI ITALIANI PER LO SVILUPPO" o, più brevemente, "MAGIS" – per trasformazione dell'associazione MAGIS – MOVIMENTO E AZIONE DEI GESUITI ITALIANI PER LO SVILUPPO, nata nel 1988 – (di seguito anche "Ente"). L'Ente è un'organizzazione non governativa, operando, senza fini di lucro, nel campo della solidarietà internazionale e della cooperazione allo sviluppo. L'Ente è onlus di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 comma 8 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

### 1.2

L'Ente è disciplinato dal presente statuto, e per quanto non espressamente previsto, dalle norme del codice civile in materia di fondazioni, dalle disposizioni di attuazione dello stesso, e da ogni altra normativa in materia, anche correlata alle sue attività e/o settori di attività.

### 1.3

La sede è a Milano, Piazza San Fedele 4, e potrà essere trasferita su decisione del Consiglio di Amministrazione.

### 1.4

L'Ente ha facoltà di istituire, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, delegazioni, rappresentanze, uffici ed ogni altro genere di unità locale consentita dalle norme vigenti.

## **Articolo 2. – Scopi e finalità**

### 2.1

L'Ente è un'opera della Provincia d'Italia della Compagnia di Gesù ed è espressione unitaria dell'impegno di cooperazione internazionale della stessa.

### 2.2

L'Ente non ha fini di lucro.

### 2.3

L'Ente si pone al servizio di coloro che, con valide motivazioni e attitudini, si propongono di svolgere una delle attività sotto indicate, accettando pienamente lo spirito e le finalità dell'Ente; si ispira ai principi cristiani ed al carisma ed alla spiritualità della Compagnia di Gesù, ponendosi in continuità alla tradizione missionaria dei Gesuiti ed alla ricca esperienza di solidarietà universale di tante sue opere. Intende lavorare per il servizio della fede e la promozione della giustizia attraverso lo sviluppo integrale dei popoli più svantaggiati, si caratterizza per l'unione dell'impegno professionale e volontario, per la collaborazione di laici e Gesuiti e per la promozione del dialogo interculturale e interreligioso. E' indipendente e, in ossequio e quale esplicitazione del precetto morale della solidarietà umana e di quello ideale della giustizia sociale, ha come fine istituzionale – nell'alveo della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani ed altre rilevanti dichiarazioni internazionali – la realizzazione di opere di aiuto umanitario e per lo sviluppo, la promozione di attività di cooperazione allo sviluppo, anche internazionale, di esperienze di volontariato e di sostegno alle popolazioni diseredate a causa del sottosviluppo, o più sfortunate a causa di guerre, calamità naturali e disastri ambientali, alle popolazioni dei paesi poveri ed in via di sviluppo e in

economia di transizione e di tutti i paesi in cui si manifestino situazioni di grave bisogno o stati di emergenza, attuando, in tali ultimi casi, interventi di aiuto anche umanitario.

## 2.4

A tale scopo l'Ente, in via esemplificativa e non esaustiva, potrà:

a) realizzare studi, progettazioni e ricerche per la promozione e l'attuazione di programmi di cooperazione, anche a breve e medio periodo, con i paesi in via di sviluppo, secondo i principi e le modalità previsti dalla legge n. 49 del 26 febbraio 1987 e successive modificazioni, con il riconoscimento di idoneità da parte del Ministero degli Affari Esteri, ai sensi dell'articolo 28 della sopracitata legge, nonché secondo quelli previsti da ogni e qualsiasi altra disposizione normativa applicabile;

b) curare l'attività di reclutamento, selezione, formazione, addestramento, impiego ed invio nei paesi in via di sviluppo e/o nelle zone di intervento di personale tecnico italiano e/o locale, di cittadini dei paesi in via di sviluppo e, comunque, di volontari in servizio civile e in genere, anche in conformità alle leggi italiane per la cooperazione allo sviluppo;

c) promuovere e/o realizzare programmi di cooperazione e/o sviluppo, emergenza e riabilitazione, anche elaborati da organizzazioni internazionali (ONU e agenzie specializzate, UE, ecc.), tendenti a coinvolgere tutti i settori della vita economica e sociale, con l'impiego anche di volontari ed esperti, in collaborazione con le popolazioni interessate, i corpi intermedi, i missionari gesuiti e non ed in armonia con i piani di sviluppo locali;

d) proporre ed attuare iniziative ed attività di informazione ed educazione allo sviluppo ed al sottosviluppo, sui problemi della pace e del disarmo, della salute, dell'infanzia, dell'ambiente, sull'emancipazione delle donne e sui diritti delle minoranze in collaborazione con Enti Pubblici e privati, associazioni di massa e culturali;

e) contribuire ad una maggiore e più approfondita conoscenza nei paesi in via di sviluppo della realtà complessiva, della cultura, della scienza e della tecnica italiane, ai fini di promuovere anche programmi di cooperazione allo sviluppo;

f) promuovere i diritti umani, in particolare il diritto alla salute ed i diritti di bambini e giovani;

g) promuovere la salvaguardia dell'ambiente ed il diritto all'acqua;

h) promuovere e partecipare alla realizzazione di stage, master ed altre iniziative formative attinenti ai propri fini istituzionali;

i) sviluppare attività di solidarietà con i popoli e le organizzazioni in lotta contro ogni forma di razzismo e di oppressione e a salvaguardia dei principi fondamentali sanciti dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani;

j) svolgere attività di raccolta fondi e finanziamenti, sia direttamente sia attraverso altri enti, con qualsiasi strumento e/o mezzo, per la realizzazione e nell'ambito dei propri scopi;

k) realizzare attività editoriali, di documentazione e ricerca, pubblicare saggi, opuscoli, libri, scritti, riviste, audiovisivi, materiale multimediale, con l'esclusione di giornali quotidiani, che possano contribuire alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica sugli scopi istituzionali, e, comunque, e più in generale, organizzare, promuovere e gestire direttamente o indirettamente qualsiasi attività culturale utile al fine del perseguimento dei medesimi scopi sociali, e in particolare quelle volte alla sensibilizzazione sui temi della cooperazione internazionale e dell'educazione allo sviluppo;

l) contribuire all'inserimento degli immigrati nel nostro paese e promuovere e sostenere la tutela dei diritti dei rifugiati e degli sfollati;

m) promuovere campagne di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui temi oggetto dell'attività dell'Ente come anche sui problemi relativi ai paesi in via di sviluppo ed alle zone di intervento, anche attraverso la pubblicazione e la diffusione di periodici, documentazioni, ricerche e ogni altro materiale editoriale, di carattere informativo;

n) promuovere o partecipare a programmi di commercio equo e solidale;

- o) promuovere e partecipare a programmi di finanza etica, sociale e di micro-credito;
- p) svolgere attività di formazione professionale, nel contesto delle attività di cui al presente comma 2.4;
- q) operare come agenzia al servizio di – e/o collaborare con – persone, enti, istituzioni, organizzazioni, autorità sia nazionali che internazionali e imprese che intendono operare nella cooperazione decentrata ed internazionale;
- r) aderire e/o partecipare, operare in coordinamento e/o collaborare direttamente ad organismi, unioni, enti, federazioni nazionali ed internazionali che si prefiggono medesimi e/o simili e/o analoghi finalità e scopi;
- s) promuovere l'adozione nazionale e/o internazionale e l'affidamento familiare, direttamente e/o per il tramite di suoi organismi interni, sostenendo tutti gli interessati attraverso programmi formativi sul tema, attività dirette a fornire assistenza, contatti con autorità, enti, organizzazioni o persone competenti per l'adozione nazionale e/o internazionale;
- t) promuovere l'adozione a distanza. Per raggiungere le finalità di cui sopra l'Ente potrà partecipare, sia alla costituzione che successivamente, a consorzi, fondazioni, associazioni ed enti in genere, siano essi già esistenti o da costituire, aventi sede in Italia e/o all'estero, ed aventi scopi analoghi. L'Ente potrà svolgere ogni attività e operazione ritenuta necessaria, opportuna o comunque utile per il raggiungimento dello scopo istituzionale, ivi comprese tutte le operazioni economiche, finanziarie e patrimoniali in genere, mobiliari e immobiliari, atte e funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale stesso.

## **Articolo 3. – Patrimonio e concorso al patrimonio**

### **3.1**

Il patrimonio dell'Ente è costituito dalla dotazione così come indicata nell'atto di trasformazione. Il patrimonio può essere accresciuto dagli apporti del Fondatore, degli Aderenti e dei Sostenitori, da altri beni mobili ed immobili, dalle quote sociali, da contributi e sovvenzioni ricevuti da organismi internazionali, governi, enti o istituzioni pubbliche e private, per la realizzazione degli obiettivi conformi agli scopi dell'Ente, da attività di auto-finanziamento, da eredità, legati, lasciti, donazioni, con tale specifica destinazione e da ogni altra entrata consentita dalla legge, destinati, per deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad incrementarlo. Spetta al Consiglio di Amministrazione decidere le forme di investimento del patrimonio.

### **3.2**

I redditi del patrimonio ed ogni altra entrata non destinata ad incrementarlo, ivi compresi i contributi pubblici o privati ed i proventi di eventuali iniziative promosse dal Consiglio di Amministrazione, costituiscono i mezzi per lo svolgimento delle attività istituzionali (fondo di gestione). In ogni caso, l'Ente non procederà alla distribuzione di alcun utile ai suoi membri, di qualsiasi categoria siano essi.

## **Articolo 4. – Membri**

4.1 Membri dell'Ente sono:

- (a) il Fondatore;
- (b) gli Aderenti
- (c) i Sostenitori.

## **Articolo 5. – Fondatore**

### 5.1

La Provincia d'Italia della Compagnia di Gesù è il Fondatore dell'Ente; tutti i poteri e le prerogative attribuiti al Fondatore dal presente statuto s'intendono riferiti al, ed esclusivamente esercitabili dal, Padre Provinciale d'Italia pro tempore.

### 5.2

Il Fondatore approva e definisce gli indirizzi di massima e le linee guida principali dell'attività dell'Ente proposti dal Consiglio di Amministrazione, e valuta i risultati raggiunti dall'Ente; esso inoltre, oltre a quelli previsti espressamente dal presente statuto, ha i seguenti poteri:

- (a) nominare cinque membri del Consiglio di Amministrazione, indicando i soggetti che ricoprono le cariche di Presidente e Vice Presidente, e revocarli;
- (b) nominare, eventualmente, anche non tra membri del Consiglio di Amministrazione, un Segretario Generale, stabilendone le funzioni e i compiti, e determinandone la retribuzione e la qualifica del rapporto;
- (c) determinare l'eventuale attribuzione di una indennità ai Consiglieri di Amministrazione e ai componenti del Collegio dei Revisori o, alternativamente, al Revisore Unico e, in tal caso, la misura della stessa;
- (d) deliberare le eventuali modifiche del presente statuto;
- (e) deliberare l'estinzione dell'Ente.

## **Articolo 6. – Aderenti**

### 6.1

Sono Aderenti gli enti che, operando nel campo della cooperazione e della solidarietà internazionale, svolgono e/o sviluppano attività a sostegno di e/o in collaborazione con l'Ente sia in Italia che all'estero e che, all'atto di trasformazione dell'associazione MAGIS in fondazione, l'assemblea dell'associazione ha democraticamente deliberato all'unanimità che assumessero tale veste.

### 6.2

Possono divenire Aderenti gli enti, di qualunque nazionalità, che operando nel campo della cooperazione e della solidarietà internazionale, svolgono e/o sviluppano attività a sostegno di e/o in collaborazione con l'Ente sia in Italia che all'estero. L'ammissione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione secondo le condizioni e le modalità dallo stesso stabilite ai sensi dell'articolo 12.

### 6.3

Il Consiglio di Amministrazione può suddividere gli Aderenti in categorie in relazione al tipo di apporto e contribuzione all'Ente.

### 6.4

Nel caso di mancanza di Sostenitori o di inattività del relativo Collegio, i poteri attribuiti a questi ultimi dal presente statuto dovranno essere considerati come attribuiti agli Aderenti e saranno da questi esercitati; in caso di mancanza di questi ultimi o di inattività del relativo Collegio, dovranno essere considerati come attribuiti al Fondatore e saranno da questo esercitati.

## **Articolo 7. – Sostenitori**

#### 7.1

Sono Sostenitori le persone fisiche che, all'atto di trasformazione dell'associazione MAGIS in fondazione, l'assemblea dell'associazione ha democraticamente deliberato all'unanimità che assumessero tale veste.

#### 7.2

Sono inoltre Sostenitori gli enti e le persone fisiche, che contribuiscono alla vita dell'Ente ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione – salvo deroga del Consiglio stesso da deliberarsi caso per caso – e/o conferimento di attività, siano queste volontarie o meno, anche di natura professionale, di particolare rilievo e funzionali al perseguimento dei fini dell'Ente o mediante l'attribuzione di beni materiali o immateriali. L'ammissione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione secondo le condizioni e le modalità dallo stesso stabilite ai sensi dell'articolo 12.

#### 7.3

Il Consiglio di Amministrazione può suddividere i Sostenitori in categorie in relazione al tipo di apporto e contribuzione all'Ente.

#### 7.4

Nel caso di mancanza di Aderenti o di inattività del relativo Collegio, i poteri attribuiti a questi ultimi dal presente statuto dovranno essere considerati come attribuiti ai Sostenitori e saranno da questi esercitati; in caso di mancanza di questi ultimi o di inattività del relativo Collegio, dovranno essere considerati come attribuiti al Fondatore e saranno da questo esercitati.

### **Articolo 8. – Esclusione, decesso, recesso e decadenza di Aderenti e/o Sostenitori**

#### 8.1

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, in qualsiasi momento, l'esclusione degli Aderenti e/o dei Sostenitori, motivando in tal caso la propria decisione.

#### 8.2

Nel caso di enti, l'esclusione è automatica nell'ipotesi di estinzione o scioglimento, a qualsiasi titolo avvenuta, di fallimento o di sottoposizione ad altre procedure concorsuali e/o liquidatorie. La ricorrenza di alcuno di tali eventi viene accertata dal Consiglio di Amministrazione.

#### 8.3

Nel caso di persone fisiche, la qualità di Sostenitore si perde in caso di morte (ed in tal caso la qualità è intrasmissibile agli eredi), interdizione, inabilitazione o fallimento. Agli eredi del deceduto non spetta alcun diritto nei confronti dell'Ente. Il Consiglio di Amministrazione prende atto del verificarsi di tali eventi.

#### 8.4

Gli Aderenti e i Sostenitori possono, con almeno otto mesi di preavviso, recedere dall'Ente, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

#### 8.5

Il Consiglio di Amministrazione, ogni cinque anni, verificherà in capo agli Aderenti e/o ai Sostenitori il mantenimento dei requisiti di cui agli articoli 6 e 7 del presente statuto, oltre che il mantenimento dei requisiti specifici e il rispetto delle modalità di partecipazione di cui all'articolo 12.2, lett. a) dello statuto stesso, ed, eventualmente, ne dichiarerà la decadenza.

8.6

Nel caso di persone fisiche la perdita della qualità di Sostenitore comporta la decadenza da ogni carica ricoperta nel contesto dell'Ente.

8.7

Coloro che concorrono all'Ente non possono ripetere i contributi versati, né rivendicare diritti sul suo patrimonio.

## **Articolo 9. – Organi**

9.1

Sono organi dell'Ente: 1) il Consiglio di Amministrazione; 2) i Collegi degli Aderenti e dei Sostenitori; 3) il Presidente; 4) il Segretario Generale, ove nominato; 5) il Collegio dei Revisori o, alternativamente, il Revisore Unico.

## **Articolo 10. – Collegi degli Aderenti e dei Sostenitori**

10.1

I Collegi degli Aderenti e dei Sostenitori si riuniscono separatamente – salvo quanto previsto all'ultimo comma di questo articolo – almeno una volta l'anno e ogni volta che ne faccia richiesta almeno un terzo dei propri componenti.

10.2

La convocazione dei Collegi avviene con mezzi che attestino la ricezione (lettera raccomandata inviata o consegnata a mano o fax) o con messaggio di posta elettronica (solo ove si ottenga conferma di lettura dal destinatario), con almeno otto giorni di preavviso inviata dal Presidente e recapitata a ciascun componente. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza oltre al relativo ordine del giorno. Nello stesso avviso può essere indicato il giorno, l'ora ed il luogo dell'eventuale adunanza in seconda convocazione.

10.3

In caso di urgenza, la convocazione avviene con avviso inviato con qualsiasi strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione con almeno tre giorni di preavviso.

10.4

Ciascun componente, nel caso di impossibilità ad intervenire all'adunanza, ha facoltà di conferire delega scritta ad altro componente. A ciascun partecipante all'adunanza non possono essere conferite più di tre deleghe.

10.5

Ciascun componente ha diritto ad un voto.

10.6

L'adunanza di ciascun Collegio è presieduta dal Presidente, ed è valida, in prima convocazione, se è intervenuta almeno la maggioranza degli Aderenti o dei Sostenitori, personalmente o per delega; mentre in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, personalmente o per delega.

10.7

Ciascun Collegio delibera a maggioranza dei presenti, personalmente o per delega.

10.8

Ciascun Collegio può svolgersi anche con i partecipanti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed il principio di buona fede.

In tal caso è necessario che:

(i) sia consentito a chi presiede l'adunanza, anche a mezzo di delegati, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

(ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

(iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Verificandosi tali presupposti, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trova chi la presiede e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.

10.9

Ciascun Collegio formula pareri consultivi e proposte sulle attività, sui programmi ed obiettivi dell'Ente, nonché sui preventivi finanziari e sui bilanci consuntivi.

10.10

Sia il Collegio degli Aderenti che quello dei Sostenitori nominano un membro del Consiglio di Amministrazione.

10.11

I Collegi degli Aderenti e dei Sostenitori propongono unitariamente una lista formata al massimo da cinque nomi, individuati prevalentemente tra gli iscritti al registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia, tra i quali il Fondatore sceglie almeno un componente del Collegio dei Revisori.

## **Articolo 11. – Consiglio di Amministrazione**

11.1

L'Ente è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da sette membri, che possono essere anche soggetti esterni alle categorie degli Aderenti e dei Sostenitori.

11.2

I Consiglieri durano in carica tre esercizi, salvo revoca o dimissioni, sono rieleggibili e vengono nominati come segue: cinque dal Fondatore, uno dal Collegio degli Aderenti e uno dal Collegio dei Sostenitori.

11.3



Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

11.4

Qualora durante il mandato venissero a mancare per qualsiasi ragione uno o più membri del Consiglio, il Presidente, o in mancanza, il Vice Presidente o, in mancanza, il Consigliere più anziano di età, ne promuove la sostituzione da parte del titolare del potere di nomina del membro venuto meno, il quale dovrà provvedervi entro i sessanta giorni successivi, scegliendo, se del caso, all'interno di nuove liste di nomi proposte dai Collegi degli Aderenti e dei Sostenitori. Il Consigliere così nominato rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio in carica al momento della sua nomina.

11.5

Qualora il titolare del potere di nomina non provveda entro il termine indicato, la sostituzione verrà effettuata per cooptazione dal Consiglio di Amministrazione e i Consiglieri così nominati rimarranno in carica fino all'eventuale tardiva designazione da parte del titolare del potere stesso.

## **Articolo 12. – Poteri del Consiglio di Amministrazione**

12.1

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Ente, sovrintende all'attività dell'Ente, attua i mandati e le decisioni del Fondatore.

12.2

In particolare provvede a:

- (a) nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 6 e 7 del presente statuto, stabilire i requisiti specifici necessari per l'assunzione della qualifica di Aderenti e Sostenitori e le modalità della loro partecipazione alla vita dell'Ente, e deliberare circa la loro ammissione;
- (b) determinare la misura dell'indennità eventualmente spettante ai consiglieri rivestiti di particolari cariche, sentito il parere del Collegio dei Revisori o del Revisore Unico;
- (c) predisporre una relazione annuale da sottoporre al Fondatore, contenente proposte relative agli indirizzi di massima e alle linee guida principali dell'attività dell'Ente ed i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui all'art. 2 del presente statuto;
- (d) attuare le iniziative, gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione relative agli scopi e alle attività indicate dall'art. 2 del presente statuto, fatta eccezione soltanto per quelli che a norma di legge e del presente statuto siano riservate ad altri organi dell'Ente;
- (e) predisporre ed approvare il preventivo finanziario e il bilancio consuntivo, determinando la destinazione degli eventuali avanzi di gestione, da presentare ed illustrare al Fondatore;
- (f) deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni, nonché all'acquisto e all'alienazione di beni immobili;
- (g) redigere ed approvare eventuali regolamenti interni;
- (h) istituire eventuali strutture tecniche e/o consultive necessarie all'espletamento dell'attività dell'Ente;
- (i) nominare, eventualmente, il Tesoriere, da scegliersi tra i Consiglieri;
- (j) proporre al Fondatore eventuali modifiche statutarie;
- (k) svolgere tutti gli ulteriori compiti attribuiti al Consiglio di Amministrazione dal presente statuto e dal Fondatore.

12.3

Il Consiglio di Amministrazione può delegare in tutto o in parte i propri poteri al Presidente, al Vice Presidente o a singoli Consiglieri, ad esclusione di quelli di cui alle lettere a), b), c), e), f), h), i), j) dell'articolo 12.2 e di quelli che gli sono riservati per legge; in tali casi i delegati hanno la rappresentanza dell'Ente nei limiti dei poteri loro conferiti.

12.4

Il Consiglio di Amministrazione può invitare chiunque ad assistere e/o partecipare, senza diritto di voto, alle proprie riunioni.

## **Articolo 13. – Convocazione e quorum Consiglio di Amministrazione**

13.1

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o a richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con avviso spedito con qualsiasi strumento anche telematico che ne attesti la ricezione con almeno sette giorni di preavviso; in caso di urgenza, il Consiglio è convocato, con le medesime modalità con almeno quarantotto ore di preavviso.

13.2

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo, il giorno e l'ora di svolgimento della riunione.

13.3

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno tre volte all'anno.

13.4

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, qualora ve ne sia necessità, possono essere validamente tenute in videoconferenza o in audioconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali: (i) che sia consentito a chi presiede l'adunanza di identificare i partecipanti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni; (ii) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova chi la presiede e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.

13.5

Le deliberazioni sono valide se alla riunione prende parte personalmente almeno la metà più uno dei Consiglieri in carica. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

13.6

Le deliberazioni constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione.

## **Articolo 14. – Presidente**

14.1

Il Presidente rappresenta l'Ente di fronte ai terzi e in giudizio, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed i Collegi degli Aderenti e dei Sostenitori, salvo delega, e controlla l'esecuzione

degli atti deliberati. Egli agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, con il potere di nominare procuratori determinandone le attribuzioni. Il Presidente ha anche il potere di rilasciare procura per il compimento di singoli atti o categorie di atti. Il Presidente esercita inoltre tutti i poteri che gli venissero delegati dal Consiglio di Amministrazione.

14.2

Il Presidente può delegare tutti o parte dei propri poteri al Vice Presidente o ad altri Consiglieri.

14.3

Il Presidente cura le relazioni con istituzioni, imprese, enti pubblici e privati, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e di sostegno alle iniziative dell'Ente.

## **Articolo 15. – Vice Presidente**

15.1

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente soltanto nei casi eccezionali di prolungata assenza e/o assoluto impedimento di quest'ultimo ed esercita le funzioni e i poteri a lui delegati dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente.

## **Articolo 16. – Segretario Generale**

16.1

Il Segretario Generale è investito della direzione operativa dell'Ente, esercitando tutti i poteri di ordinaria amministrazione nonché quelli di straordinaria amministrazione appositamente conferitigli dal Consiglio di Amministrazione, in ogni caso, egli:

- (a) cura la promozione ed il coordinamento delle attività dell'Ente;
- (b) è preposto agli uffici dell'Ente, sceglie le persone che dovranno prestare la propria opera in favore dell'Ente, a titolo di lavoro subordinato o autonomo e risolve i rapporti di lavoro; garantisce e coordina il funzionamento degli uffici e ne dirige il personale;
- (c) cura la elaborazione di sistemi, di criteri operativi e di mezzi di comunicazione volti alla promozione ed allo sviluppo dell'Ente;
- (d) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione;
- (e) esercita nell'ambito dei programmi e dei progetti deliberati dal Consiglio di Amministrazione i poteri di ordinaria amministrazione;
- (f) provvede all'acquisto di beni ammortizzabili nei limiti di spesa determinati annualmente dal Consiglio di Amministrazione e all'acquisto di materiali di consumo;
- (g) partecipa di diritto alle sedute del Consiglio di Amministrazione, ma senza diritto di voto nel caso in cui non sia stato scelto tra i Consiglieri.

16.2

Il Segretario Generale dura in carica per tre anni ed è rinnovabile; egli decade contestualmente al Consiglio di Amministrazione.

## **Articolo 17. – Collegio dei Revisori e Revisore Unico**

17.1 Il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico è l'organo di controllo delle attività finanziarie e contabili dell'Ente. Esso è composto da tre componenti effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e due supplenti nominati dal Fondatore.

17.2

Tutti i componenti del Collegio, di cui almeno uno scelto dalla lista di nomi proposta unitariamente dai Collegi degli Aderenti e dei Sostenitori, sono nominati dal Fondatore. Il Revisore Unico è nominato dal Fondatore. Il Presidente del Collegio (o il Revisore Unico) deve essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili.

17.3

Il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico vigila sulla gestione finanziaria dell'Ente, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di preventivo finanziario e di bilancio consuntivo, redigendo apposita relazione, ed effettua verifiche di cassa. Il Collegio o il Revisore Unico, inoltre, ha il compito di vigilare sulla conformità alla legge ed al presente statuto dell'attività dell'Ente. Il Collegio delibera a maggioranza semplice.

17.4

Il Collegio o il Revisore Unico resta in carica tre anni ed i suoi componenti o il Revisore Unico possono essere riconfermati.

17.5

I componenti del Collegio dei Revisori o il Revisore Unico si riuniscono almeno tre volte l'anno, su impulso dei propri componenti o del Consiglio di Amministrazione, e possono partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

17.6

Di ogni riunione del Collegio viene redatto verbale sottoscritto da tutti i componenti.

## **Articolo 18. – Esercizio finanziario**

18.1

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

18.2

Il bilancio deve essere redatto secondo i principi richiamati dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, ove compatibili, tenendo conto delle peculiarità dell'Ente.

18.3

Entro il 30 novembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il preventivo finanziario dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso. Il preventivo finanziario e il bilancio consuntivo approvati devono essere trasmessi tempestivamente al Fondatore, accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione sociale predisposta dal Consiglio di Amministrazione e dalla Relazione del Collegio dei Revisori o del Revisore Unico. Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.

18.4

Gli organi dell'Ente nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

18.5

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, assunti oltre i limiti degli stanziamenti approvati, debbono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione.

18.6

E' vietata la distribuzione di utili e avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve durante la vita dell'Ente, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.

18.7

I bilanci, lo stato patrimoniale ed il conto economico dell'anno finanziario sono a disposizione dei membri dell'Ente e di chi abbia contribuito al finanziamento dello stesso.

## **Articolo 19. – Clausola arbitrale**

19.1

Tutte le controversie relative al presente statuto, comprese quelle inerenti al sua interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite ad un Collegio Arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte, di cui il secondo nominato entro trenta giorni dalla nomina del primo, ed il terzo, con funzioni di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri così designati, o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale del luogo in cui l'Ente ha la propria sede legale, al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle parti.

19.2

Gli arbitri procederanno in via irrituale e secondo equità.

19.3

La sede dell'arbitrato sarà il luogo in cui ha sede il Tribunale di cui all'art. 19.1 del presente statuto.

## **Articolo 20. – Estinzione**

20.1

L'Ente è costituito senza limitazioni di durata. Esso si estingue con determinazione del Fondatore, che provvederà altresì alla nomina di un liquidatore.

20.2

In caso di estinzione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altri enti che perseguono finalità analoghe od affini a quelle dell'Ente.

## **Articolo 21. – Norma transitoria**

21.1

Gli organi dell'Ente potranno validamente ed immediatamente operare nella composizione determinata in sede di trasformazione e, ove necessario, saranno via via integrati nelle rispettive composizioni.